

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Art. 7, D.P.G.R. n.191/Pres. del 20/09/2012: Provvedimenti di tutela e ripristino dello *stock* di anguilla (*Anguilla anguilla*).

Il Direttore del Servizio

Visto il Regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla e prevede per ogni Stato membro un Piano nazionale di gestione dell'anguilla (*Anguilla anguilla*);

Visto il Piano nazionale di gestione per l'anguilla in Italia, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2011) 4816 del 11.7.2011, che attribuisce ad ogni regione la facoltà di individuare nel proprio Piano regionale le misure più idonee per la tutela ed il ripristino dello stock di anguilla;

Visto il Piano regionale di gestione dell'anguilla in Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2011, n. 1848;

Visto l'art. 7 del D.P.G.R. n. 191/Pres. del 20/09/2012 "*Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'articolo 02, comma 2, della LR 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura)*", che stabilisce i termini per il rilascio dei provvedimenti finalizzati alla tutela e al ripristino dello stock regionale di anguilla;

Atteso che fra le misure di tutela e ripristino dello stock regionale di anguilla previste dal predetto Piano regionale, risulta necessario prevedere delle misure volte a ridurre il prelievo ittico della specie anguilla (*Anguilla anguilla*) nelle acque regionali;

Sentite le cooperative, i consorzi e le associazioni rappresentative della pesca a livello regionale;

Acquisito il parere favorevole della Commissione consultiva locale per la pesca e l'acquacoltura del Comparto marittimo di Monfalcone, nella seduta del 27 febbraio 2013;

Attesa la necessità di coordinare gli usi civici con la disciplina comunitaria e nazionale richiamata;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 che approva il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali" modificato ed integrato da ultimo con il D.P.Reg. 0209/Pres. dd. 8 agosto 2008, ed in particolare l'art. 21;

DECRETA

Per quanto in premessa

1. Nel 2019 la pesca di mestiere della specie anguilla (*Anguilla anguilla*) è sospesa nelle acque marittime e lagunari dal 1 marzo al 30 aprile, ed inoltre dal 15 luglio al 15 settembre. In tali periodi la pesca di mestiere dell'anguilla è vietata con qualsiasi attrezzo.
2. Il controllo della corretta applicazione del divieto previsto al punto 1 spetta agli organi deputati alla vigilanza nelle acque marittime e lagunari.
3. Di dare atto dell'elenco delle imbarcazioni che esercitano la pesca di mestiere dell'anguilla nelle acque regionali.
4. Di dare atto che sarà cura delle Amministrazioni comunali competenti estendere il divieto di cui al punto 1 anche ai titolari di usi civici di pesca.

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza.

Il Direttore del Servizio
- avv. Valter Colussa -

MCOS

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005